



Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021

DPCM del 14 gennaio 2021

Ordinanza contingibile e urgente n°13 del 12.2.2021

VALIDA DAL 15 FEBBRAIO 2021 AL 28 FEBBRAIO COMPRESO

- ✓ Prorogato stato emergenza al 30 aprile 2021
- ✓ All' interno della propria regione in area gialla è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno fra le ore 5:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni, le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

ZONA GIALLA

SPOSTAMENTI

- Vietato circolare dalle 22:00 alle 5:00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, di salute e necessità
- Sono vietati gli spostamenti tra regioni diverse. Restano comunque le eccezioni per motivi di necessità, lavoro e salute. E' consentito rientrare nel proprio domicilio, residenza o abitazione.
- È consentito viaggiare verso i paesi di area Schengen senza dover fare la quarantena al rientro.
- E' consentito recarsi nei paesi fuori area Schengen solo per motivi di lavoro, studio, salute e necessità con quarantena obbligatoria al rientro.

BAR E RISTORANTI

- Sono consentite le attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) dalle 5:00 alle 18:00, a pranzo seduti al massimo in 4, conviventi esclusi.
- E' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18:00
- E' consentita la consegna a domicilio sempre e l'asporto fino alle ore 22:00. Per i bar senza cucina ed gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codici Ateco 56,3 e 47.25) l'asporto è consentito fino alle 18:00. E' vietato consumare sul posto o nelle adiacenze.
- Al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l'orario di apertura degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d'aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti: a comunicare all'Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all'esterno del locale;

NEGOZI

- E' consentita l'attività di commercio al dettaglio. I centri commerciali rimarranno chiusi nel weekend e nei giorni festivi ad eccezione delle farmacie, alimentari, tabaccai, librerie ed edicole.
- Al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l'orario di apertura degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d'aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti: a comunicare all'Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all'esterno del locale.
- Nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti "contapersone" agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti;

MUSEI

- Riaprono dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi